

Concessione_____.

Contratto di concessione in forma di scrittura privata

Parti

Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro (di seguito Azienda Sanitaria di Nuoro/Concedente), con sede legale in Nuoro, in via Demurtas, n. 1, Codice Fiscale 01620480911, nella persona del Dott. _____, Direttore Generale pro tempore della ASL n. 3 di Nuoro in virtù della nomina disposta con DGR n. _____ del _____ e della Deliberazione n. ____ del _____, dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

_____ (di seguito Aggiudicatario/Affidatario/Concessionario), con sede legale in _____ C, P.IVA _____, nella persona _____ rappresentante Legale della ditta medesima,

Premesso che:

In applicazione delle previsioni di cui all'art. 3, della L.R. 24/2020, così come modificato dall'art. 34, comma 1 della Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, ARES Sardegna è incaricata di svolgere funzioni di Centrale di Committenza per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), con il coordinamento dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità;

Con Determinazione Dirigenziale ARES Sardegna n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, si è determinato a contrarre mediante procedura aperta sopra soglia europea per l'affidamento in concessione _____;

Con Determinazione Dirigenziale ARES Sardegna n. _____ del _____ è stata aggiudicata la Procedura aperta sopra soglia europea per l'affidamento in concessione di _____;

Con nota del Direttore Dipartimento Acquisti di ARES Sardegna del _____ prot. PG/2024/0054277 sono state comunicate le risultanze della gara d'appalto di cui trattasi e ha invitato la ASL n. 3 di Nuoro a prendere in carico i relativi contratti;

Con Deliberazione n. _____ del _____ l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha recepito gli atti della procedura aperta sopra soglia europea di cui sopra, ha preso atto delle risultanze della procedura medesima e ha disposto la nomina dei RUP e dei DEC dell'esecuzione dei relativi contratti;

Relativamente al Lotto _____ è risultata aggiudicataria _____ per l'Importo di aggiudicazione di € _____;

E' stata acquisita l'offerta presentata in sede di gara d'appalto dall'aggiudicatario;

Con nota del _____ prot. n. _____ la ASL n. 3 di Nuoro ha comunicato all'Aggiudicatario la presa in carico della gestione dei servizi appaltati e ha chiesto la trasmissione della documentazione prodromica alla stipula del presente contratto di concessione;

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, come richiesto ai fini della stipula del presente contratto, ha costituito una cauzione definitiva per un importo pari a € _____ mediante POLIZZA FIDEJUSSORIA n. _____ emessa in data _____ da _____ Ag.

_____ a garanzia degli oneri connessi all'allestimento dei locali nonché per il mancato ed inesatto adempimento degli oneri discendenti dalla concessione.

L'Aggiudicatario ha stipulato, ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Tecnico di Gara, la polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose n. _____ con la compagnia _____ per un massimale unico minimo per sinistro e per persona di € 5.000.000,00. La suddetta polizza copre anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per persona e resterà in vigore per tutta la durata del Contratto, con oneri a carico del concessionario.

L'Aggiudicatario ha versato l'imposta di bollo per l'importo di € 120,00 come da art. 18, comma 10 del D. Lgs 36/2023 e Allegato I.4 al medesimo decreto;

L'Aggiudicatario ha sottoscritto la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;

L'Aggiudicatario ha sottoscritto il patto di integrità posto dalla ASL di Nuoro a disciplina dei comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al Dlgs.36/2023;

L'Aggiudicatario ha predisposto e consegnato alla ASL di Nuoro il progetto esecutivo dei lavori e forniture finalizzate all'allestimento dei locali dedicati al servizio _____, ritenuto conforme e congruo dal Servizio Tecnico Logistico della Asl Nuoro;

Art. 1.

(Valore premesse e relativi allegati)

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse, ivi inclusi il Bando di Gara, il Disciplinare, il Capitolato Speciale ed i relativi allegati, l'offerta presentata in gara, i restanti documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, si intendono qui integralmente riportati e costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 2.

(Oggetto e durata della Concessione)

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio _____.
2. Il servizio dovrà essere erogato nei confronti dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria, nonché dell'utenza esterna che fruisce del presidio di cui sopra;
3. Il contratto di concessione avrà durata di 5 (cinque) anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avviamento del servizio che dovrà essere certificata con specifico verbale successivamente al completamento degli allestimenti e delle verifiche di regolarità. Il verbale di avvio del servizio dovrà essere sottoscritto dal RUP della fase esecutiva e dal Rappresentante Legale del Concessionario;
4. È escluso il rinnovo tacito. Pertanto la durata della concessione si intenderà automaticamente cessata senza che sia necessaria alcuna comunicazione in merito o corrispondenza tra le parti, fermo restando la facoltà di rinnovo secondo le modalità di seguito indicate.
5. Alla scadenza del periodo contrattuale, l'Azienda Sanitaria verificherà l'opportunità di rinnovare il servizio al Concessionario per ulteriori 3 (tre) anni ai medesimi patti e condizioni (o più favorevoli). L'avvio del procedimento di proroga verrà comunicato al Concessionario almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale.

6. Per garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, con comunicazione scritta dell'Azienda Sanitaria, la concessione potrà essere prorogata agli stessi patti, prezzi e condizioni, fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi decorrenti dalla scadenza ordinaria o dalla scadenza conseguente all'eventuale rinnovo di cui sopra. L'avvio del procedimento di proroga tecnica verrà comunicato al Concessionario almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale.

7. In caso di scadenza naturale o interruzione anticipata del contratto, il Concessionario dovrà comunque assicurare l'erogazione del servizio senza soluzione di continuità per un periodo minimo di ulteriori 30 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio di consegne alla nuova Ditta Aggiudicataria.

8. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora non sussistano le originarie condizioni di affidabilità avuto riguardo a gravi e ripetuti disservizi e disfunzioni rilevate in corso d'appalto e che diano luogo alle cause di risoluzione di diritto espressamente richiamate nel presente contratto.

9. L'Azienda Sanitaria si riserva, comunque, la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

Art. 3.

(Autorizzazione amministrativa per l'esercizio)

1. Il Concessionario, prima dell'avviamento del servizio, dovrà presentare all'Azienda Sanitaria le licenze rilasciate dalle Autorità competenti, nonché tutte le autorizzazioni e permessi necessari per lo svolgimento del servizio _____. In assenza di tali autorizzazioni l'attività non potrà avere inizio.

2. Le autorizzazioni e i permessi di cui al comma precedente dovranno essere presentati all'Azienda Sanitaria entro il termine per l'avviamento del servizio.

3. Il presente contratto di concessione sarà risolto di diritto qualora l'autorizzazione all'esercizio per qualsiasi ragione, anche a carattere temporaneo, dovesse essere annullata o revocata dall'Autorità competente.

Art. 4.

(Locali e spazi oggetto della concessione)

1. Per consentire l'espletamento del servizio _____, l'Azienda Sanitaria pone a disposizione del Concessionario le aree identificate per il lotto 2 nell' Allegato 10 al Capitolato Speciale che il Gestore accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; lo stato dell'area e dei locali risulterà da verbale di sopralluogo che sarà redatto in contraddittorio con l'Aggiudicatario all'atto della consegna dei locali.

2. È fatto assoluto divieto al Concessionario di utilizzare, per qualsivoglia motivo, altre superfici.

3. Il Concessionario si impegna a non utilizzare i locali, le pertinenze e le attinenze destinati a servizio _____ aziendale per uso difforme a quello indicato nel presente Contratto, a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali e agli impianti tutti, se non previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria, né a concederne l'uso totale o parziale, a terzi. È fatto divieto al Concessionario di sub concedere gli spazi e i servizi affidati.

4. La gestione degli immobili non potrà essere effettuata per scopi diversi da quello per cui la concessione è disposta, salvo eventuali casi eccezionali formalmente autorizzati dall'Azienda Sanitaria.

5. Il Concessionario dovrà provvedere al completo allestimento dei locali dedicati, in conformità al progetto esecutivo approvato dalla ASL di Nuoro e delle norme vigenti in materia impiantistica e di salute, nonché alle prescrizioni in materia di prevenzione degli incendi;

6. L'allestimento dei locali comprende i lavori impiantistici e di installazione nonché la fornitura di arredi e attrezzature al fine di garantire l'espletamento del Servizio.

7. I locali verranno consegnati per la gestione del servizio per tutto il periodo di durata della concessione; durante detto periodo il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture e delle aree sulle quali svolgerà la propria attività in modo che esse possano essere riconsegnate al termine del periodo della concessione all'Azienda Sanitaria in perfetta efficienza, tenuto solamente conto del deperimento naturale, ed in quanto tali utilizzabili per la loro originaria destinazione d'uso.

8. Le attrezzature e gli arredi forniti dal Concessionario per l'allestimento dei locali dovranno essere rigorosamente nuovi di fabbrica. Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà provvedere con oneri e spese a proprio carico, salvo diverso accordo intercorso con la ditta subentrante, allo smontaggio ed allo sgombero dei predetti beni, provvedendo a riconsegnare i locali completamente liberi entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal termine della concessione. Qualora non provveda entro 15 giorni dalla scadenza del contratto queste resteranno di proprietà della ASL di Nuoro. All'atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale.

9. I costi sostenuti dal Concessionario per la gestione e per gli investimenti, ivi compresi quelli destinati all'allestimento dei locali, verranno compensati con i proventi della gestione del Servizio senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda Sanitaria.

Art. 5

(Caratteristiche generali e di qualità del servizio)

.....

Art. 6

(Modalità di erogazione del servizio)

1. Il servizio

Art. 7.

(Personale impiegato)

1. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda Sanitaria ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dal Concessionario. Tutto il personale adibito al servizio oggetto del presente contratto lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario, sia nei confronti dell'Azienda Sanitaria che nei confronti di terzi che nei riguardi delle leggi sull'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti norme.

2. Il Concessionario riconosce che l'Azienda Sanitaria risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra il Concessionario stesso ed il proprio personale dipendente.

3. Nei confronti del proprio personale, il Concessionario dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi contrattuali della categoria nazionali, regionali, provinciali riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e i regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

4. L'Azienda Sanitaria non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti del Concessionario, il quale ha l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti agli istituti previdenziali - assistenziali ed infortunistici obbligatori per legge secondo i contratti di categoria.

5. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Azienda Sanitaria o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro si comunicherà al Concessionario e, nel caso, anche al suddetto Ispettorato, l'inadempienza accertata e si procederà all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16 del presente contratto.

6. Il Concessionario rimane impegnato ad assolvere tutti gli oneri di legge previsti per la sicurezza dei lavoratori.

7. Il Concessionario inoltre si assume l'onere di rimuovere ed allontanare quei dipendenti che su segnalazione dell'Azienda Sanitaria abbiano tenuto comportamenti e/o indossato abbigliamento non consoni ai compiti assegnati ovvero nei confronti dei fruitori del servizio.

8. Il Concessionario dovrà assicurare che, in relazione all'attività svolta, gli operatori addetti al servizio siano costantemente istruiti, con oneri a proprio carico, in materia di igiene alimentare. Il personale opererà sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario. Dovrà essere sempre presente, nell'orario di apertura, un

Responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale addetto, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti il servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

9. Il Concessionario nei cinque giorni precedenti l'inizio del servizio, dovrà comunicare alla ASL Nuoro i nominativi delle persone che saranno adibite al servizio, con indicazione degli estremi del documento di riconoscimento e dei numeri di posizione INPS e INAIL, nonché i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e del Medico Competente.

Tale comunicazione, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornata in caso di sostituzione anche temporanea delle unità di personale, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si saranno verificate.

L'allontanamento dal servizio delle unità di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato alla ASL di Nuoro entro 5 giorni.

10. L'Azienda Sanitaria si riserva il diritto di effettuare controlli ritenuti opportuni (ad esempio avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio).

11. Il Concessionario è tenuto a provvedere alla dotazione del vestiario di lavoro al personale dipendente. Tale vestiario, comprendente anche berretti, mascherine, cuffie, guanti, etc., dovrà essere rispondente alle esigenze sanitarie e sempre in condizioni igieniche irreprensibili. Gli indumenti indossati per la distribuzione dovranno essere distinti da quelli adoperati per le operazioni di pulizia, lavaggio e manutenzione dei locali, impianti, attrezzature, stoviglie, ecc.

12. La Ditta Aggiudicataria dovrà dotare il personale di mezzi e strumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

13. Tutto il personale dovrà recare in servizio apposito cartellino ben visibile, contenenti l'indicazione delle generalità dell'impresa di appartenenza, nonché il nominativo e la foto del dipendente. Il personale sarà tenuto ad esporre detto tesserino durante l'orario lavoro.

14. Il Concessionario si impegna a manlevare l'Azienda Sanitaria da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti dell'Azienda Sanitaria da parte di dipendenti o fornitori del Concessionario.

15. In caso di sciopero del personale, il Concessionario dovrà darne notizia all'Azienda Sanitaria con un anticipo di almeno 2 (due) giorni e, comunque, dovrà garantire l'effettuazione del servizio.

16. A richiesta dell'Azienda Sanitaria, il Concessionario dovrà esibire i libri paga e matricola del personale addetto, le ricevute dei versamenti contributivi, prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 8.

(Responsabile del servizio)

Il Concessionario designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Servizio il Sig. _____ nato a _____ il giorno _____, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'Amministrazione.

Il Responsabile del Concessionario dovrà essere sempre rintracciabile h 24 attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile e indirizzo di posta elettronica certificata e ordinaria da comunicarsi al RUP e al DEC.

Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Concessionario devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Concessionario medesimo.

Il Responsabile del Concessionario opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione dell'Amministrazione, coordinandosi con il medesimo.

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto potrà, effettuare, in qualsiasi momento, controlli qualitativi e quantitativi sulle prestazioni contrattuali in oggetto.

Art. 9
(RUP e DEC)

Il Responsabile Unico del Procedimento per la fase esecutiva è _____ Il Direttore di esecuzione del Contratto (DEC) è _____, Assistente Amministrativo in servizio presso la S.C. Provveditorato della ASL n. 3 di Nuoro, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Salvo diverse disposizioni, l'Azienda, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il DEC.

Art. 10
(Pulizia e manutenzione dei locali, delle attrezzature e delle apparecchiature)

1. Il Concessionario, al fine di assicurare in ogni momento il perfetto stato d'uso dei locali, le attrezzature, le macchine e gli arredi utilizzati), dovrà farsi carico delle seguenti attività:

- Pulizia ordinaria e straordinaria di tutti gli spazi richiamati nel presente Contratto, nonché di ogni elemento fisso e mobile ivi presente. Sono ricomprese le prestazioni di sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione. Il Concessionario dovrà mantenere in perfetto stato di pulizia e ordine gli ambienti di preparazione, le aree di distribuzione, le aree destinate alla raccolta dei rifiuti, le sale di consumazione, ogni altra area utilizzata dal personale ed i relativi impianti, macchine, attrezzature, arredi, rivestimenti, infissi, pareti e vetrate, nonché le stoviglie, il vasellame, la posateria e la biancheria;
- Raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le disposizioni comunali in vigore, e successivo smaltimento degli stessi, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 15 del Capitolato Speciale di Gara;
- Smaltimento a proprie spese di eventuali rifiuti speciali;
- Manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti, delle attrezzature, delle macchine e degli arredi;
- Manutenzione straordinaria delle attrezzature, delle macchine, degli arredi e degli impianti realizzati dallo stesso Concessionario;
- Manutenzioni straordinarie dei locali e degli impianti messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria derivate da cause imputabili allo stesso Concessionario;
- Fornitura di tutti i prodotti idonei occorrenti per la pulizia e manutenzione dei locali, degli arredi, delle macchine, degli impianti e delle attrezzature. L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamenti, furti delle attrezzature, delle macchine, degli arredi e delle stoviglie.
- Sostituzione di attrezzature, macchine, arredi etc. in caso di usura.

2. Qualora il Concessionario non provveda puntualmente alle suddette manutenzioni, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di provvedere autonomamente agli interventi necessari; le spese derivanti dai suddetti interventi verranno addebitate al Concessionario a valere sulla cauzione definitiva;

3. Il Concessionario sarà responsabile dei danni che, per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, possano derivare ai locali medesimi o ad altre parti del fabbricato nelle quali risultano ubicati i locali stessi e dovrà costantemente assicurare che i locali, le attrezzature e gli impianti siano tenuti a norma di legge.

Art. 11.
(Consegna dei locali e avvio del servizio)

1. A seguito della stipula del contratto e comunque entro giorni 15 dalla data dello stesso, si procederà alla consegna dei locali da destinare all'allestimento, con redazione di apposito verbale.
2. Dalla data del verbale di consegna il Concessionario disporrà dei beni affidati in concessione con i relativi oneri, impegnandosi a restituire gli stessi nel medesimo stato alla cessazione della concessione. Dalla data

del verbale di consegna dei luoghi decorre il termine di _____ gg per l'allestimento degli stessi, di cui al cronoprogramma delle lavorazioni allegato all'offerta.

3. Il Concessionario a completamento di quest'ultimo procederà ad informare l'Azienda Sanitaria che fisserà la data per la verifica in contraddittorio ed il collaudo da completarsi entro ____ giorni. Delle suddette operazioni verrà redatto verbale.

4. I locali verranno condotti dal Concessionario per tutto il periodo della concessione ed esclusivamente a tale titolo e verranno rilasciati a conclusione del suddetto periodo.

Art. 12.

(Corrispettivo di gestione)

1. Il concessionario del servizio di

2. Il canone di concessione verrà adeguato, con cadenza annuale, agli indici ISTAT. Il medesimo aggiornamento annuo sarà quantificato al 100% e verrà applicato a partire dalla scadenza del primo anno di concessione senza obbligo di segnalazione da parte dell'Azienda Ospedaliera. Il Concessionario rimane obbligato in occasione di tali variazioni annuali a comunicare le modifiche del canone all'Area Gestione Risorse Finanziarie per le verifiche di rito.

3. Il mancato pagamento anche di una sola rata del canone costituirà inadempimento grave e legittimerà l'Azienda Ospedaliera, decorso il termine di tolleranza di quindici giorni, a risolvere il presente contratto a norma dell'art.1456 del codice civile, quando non preferisca agire per ottenere l'adempimento.

4. La prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione potrà essere data soltanto con la quietanza relativa al versamento sopra citato.

5. Il Concessionario non potrà esercitare alcuna azione, né sollevare alcuna eccezione relativa al presente contratto, se non avrà dato preventiva dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione mediante le quietanze sopra accennate.

6. Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei ai sensi di legge a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 13.

(controlli)

L'ASL di Nuoro si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi e quantitativi sulle prestazioni contrattuali aventi per oggetto:

•

Le verifiche e i controlli avverranno sempre alla presenza di un addetto del Concessionario.

Alla verifica seguirà un verbale del sopralluogo che sarà inviato per conoscenza al Concessionario. Il referente del Concessionario, rilevata la mancanza e/o carenza del servizio, dovrà provvedere immediatamente ad ottemperare alle prescrizioni disposte, ferma restando l'applicazione delle multe e penali.

Art. 14.

(penalità)

Irregolarità, inadempienze o ritardi nell'esecuzione del servizio saranno contestati per iscritto a cura del RUP al Concessionario tramite PEC .

Il Concessionario potrà far pervenire entro i successivi 10 giorni le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine oppure nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate e/o insufficienti, l'ASL NUORO potrà applicare le penali indicate nella tabella che segue:

	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
--	-------------------------------------

	€ 250,00 per ogni violazione accertata
	€ 500,00 per ogni violazione accertata
	€ 500,00 per ogni violazione accertata
	€ 500,00 per ogni violazione accertata (soglia di tolleranza: 2 episodi ravvicinati)
	€ 1.000,00 per ogni evento accertato
	Da € 250,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità della violazione
	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo
	Fino all'1% del valore del contratto inteso come valore di locazione annuale

Art. 15

(risoluzione del contratto)

1. Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, il DEC, se nominato, o il RUP, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta Aggiudicataria abbia risposto, l'Azienda beneficiaria, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

2. Si precisa che costituisce grave inadempimento:

- l'omessa collaborazione del Concessionario alla stesura definitiva del DUVRI dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto;
- il ritardo nell'avvio del servizio e/o della fornitura rispetto alla data stabilita

3. Qualora, al di fuori di quanto previsto dall'art. 122, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Concessionario rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, se nominato, o il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con la Ditta Aggiudicataria, qualora l'inadempimento permanga, la ASL di Nuoro risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. La ASL di Nuoro si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, tramite comunicazione inviata al Concessionario a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- nelle ipotesi di cui all'art. 122, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione;
- in caso di sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale;
- in caso di scioglimento, cessazione, fallimento, liquidazione coatta amministrazione o concordato preventivo della Ditta Aggiudicataria;
- in caso di mancato superamento del periodo di prova, se previsto;
- in caso di interruzione non giustificata del servizio o della fornitura, anche parziale;
- in caso di inadempimenti del Concessionario nell'esecuzione del contratto tali da aver determinato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- in caso di violazione degli obblighi prescritti dal Patto di integrità aziendale;
- in caso di mancata reintegrazione della cauzione entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
- in caso di grave violazione degli obblighi in materia di privacy;

- in caso di cessione del contratto;
 - qualora l'appaltatore si avvalga del subappalto al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;
 - in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante nei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023;
 - negli altri casi espressamente previsti negli atti di gara.
5. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla stazione appaltante la facoltà di scorrere la graduatoria o comunque di affidare a terzi il servizio o la fornitura (o la parte rimanente di questi), addebitando all'appaltatore uscente le maggiori spese sostenute o i minori ricavi ottenuti rispetto a quelli previsti dal contratto risolto.
6. Gli oneri e le spese di cui sopra potranno anche essere recuperate sul deposito cauzionale definitivo.
7. È fatta salva la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
8. Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto il Concessionario dovrà comunque assicurare l'esecuzione del contratto fino al subentro del nuovo contraente.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni del codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
10. È fatta salva l'applicazione degli artt. 121 (Sospensione dell'esecuzione) e 123 (Recesso) del D.lgs. n. 23/2016.

Art. 16 (Cessione del contratto)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, è fatto divieto la Ditta Aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

Art. 17 (controversie)

Per le controversie che dovessero insorgere in fase di esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale Amministrativo di Nuoro.

Art. 18 (trattamento dei dati personali)

In riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e al D.lgs. n. 196/2003, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare attenzione all'adozione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio insito nel trattamento dei dati personali svolto.

Questa Azienda, in qualità di Titolare del trattamento, in relazione al trattamento dei dati di cui al presente contratto, incaricherà il Fornitore quale Responsabile del Trattamento con atto di designazione.

Lo scopo di tale atto è quello di vincolare il Responsabile del trattamento al Titolare e di disciplinare le condizioni del trattamento dei dati personali, eseguito per conto del Titolare, nel rispetto dei relativi obblighi di legge. In particolare, gli aspetti connessi alla protezione dei dati personali, derivanti dal rapporto contrattuale, saranno indicati nell'“Atto di Designazione Responsabili Esterni del Trattamento”.

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della privacy.

Art. 19. (Spese, stipula e registrazione del contratto)

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro ove dovute- relative alla stipulazione del presente contratto.
2. Il Concessionario dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa;
3. Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione del servizio, sono interamente a carico del Concessionario.

Art. 20.

(disposizioni finali e di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, dal capitolato e dal disciplinare di gara si rinvia alle disposizioni normative comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti pubblici, al Codice Civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto:

Nuoro,

**Per
Il Titolare e Rappresentante Legale**

**per L'Azienda Sanitaria di Nuoro
Il Direttore Generale**
